



Statuto della COMPAGNIA MILITENSIS

Costituzione – Denominazione

Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "COMPAGNIA MILITENSIS APS" (di seguito "Associazione"), ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche. La sigla "APS" potrà essere utilizzata nella denominazione ufficiale soltanto a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione nasce con l'intento di promuovere la riscoperta e la valorizzazione dell'identità storico-culturale calabrese, con particolare riferimento alla storia medievale e normanna del territorio di Mileto e del Sud Italia.

Sede – Durata

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Art. 2

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mileto (VV), in via Carabiniere Fortunato Fogliaro n. 7. Essa potrà istituire sedi secondarie e sezioni locali in altre città italiane o all'estero, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non richiede modifica statutaria, mentre per quello in altro Comune è necessaria delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'Associazione è a tempo indeterminato e si ispira ai principi di trasparenza, condivisione, impegno civile e democraticità.

Natura dell'Ente

Art. 3

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro, ispirata alla partecipazione attiva dei soci e al volontariato. Opera in conformità alla Costituzione Italiana, al Codice Civile e alla normativa vigente. Può dotarsi di personalità giuridica e perseguire il riconoscimento formale presso gli organi competenti.

Le attività dei soci sono svolte prevalentemente su base gratuita, con possibilità di rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e nei limiti della normativa del Terzo Settore.

L'Associazione può, ove necessario, avvalersi di personale retribuito o di prestazioni professionali, anche da parte dei propri associati, purché nel rispetto della disciplina sui rapporti di lavoro negli enti del Terzo Settore.

Oggetto, Finalità e Attività

Art. 4



L'Associazione opera per la promozione della cultura storica e identitaria della Calabria, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione alla memoria storica locale, alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e immateriali.

Rientrano tra le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore: •la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; •l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, comprese iniziative editoriali e multimediali; •la promozione turistica culturale sostenibile legata alla storia e all'identità del territorio.

Art. 5

L'Associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- Realizzazione di rievocazioni storiche, *living history* e ricostruzioni di eventi storici e di vita quotidiana del territorio di Mileto e del Sud Italia;
- Creazione e diffusione di video, documentari e cortometraggi di carattere storico-culturale e paesaggistico legati al patrimonio storico calabrese;
- Iniziative editoriali;
- Organizzazione di eventi di narrazione storica e teatrali in costume, teatro e intrattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni;
- Produzione artigianale di oggetti di uso storico, sia militare che civile;
- Creazione di scenografie storiche per film e rappresentazioni;

- Collaborazione e consulenza per eventi di rievocazione storica in collaborazione con Enti, Pubbliche Amministrazioni e terzi;
- Promozione di attività turistiche e socio-culturali;
- Divulgazione online delle proprie attività tramite siti, social network e piattaforme e-learning;
- Organizzazione di convegni, seminari, mostre, proiezione di film e documentari storico - culturali, giornate di studio e corsi di formazione su temi storico-culturale-paesaggistico, attività didattiche e laboratori per scuole e istituzioni educative;
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici strettamente connessi agli scopi Istituzionali;
- Promozione del territorio attraverso percorsi culturali guidati, eventi escursionistici e progetti di turismo responsabile;
- Partecipazione a bandi e programmi locali, nazionali, europei o extraeuropei connessi agli scopi associativi.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Art. 6

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal Decreto ministeriale attuativo, e previa delibera del Consiglio Direttivo che ne valuterà compatibilità e sostenibilità in rapporto alle risorse disponibili.

Soci

Art. 7

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore che condividano le finalità statutarie e intendano contribuire alla realizzazione degli scopi associativi. Le categorie dei soci includono:

- **Soci fondatori:** coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
- **Soci ordinari:** coloro che aderiscono successivamente secondo le modalità previste;
- **Soci sostenitori:** persone o Enti che contribuiscono con donazioni o supporto economico, senza diritto di voto. Sono esonerati dal versamento della quota annuale;
- **Soci lavoratori:** dipendenti o collaboratori. Sono esonerati dal versamento della quota annuale. Non hanno diritto di voto;
- **Soci onorari:** persone, Enti o Istituzioni che si siano distinti per meriti culturali o per il loro contributo al patrimonio storico; persone, Enti o Istituzioni che con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico hanno contribuito alla buona riuscita delle iniziative associative. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota annuale. Non hanno diritto di voto.

Art. 8

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. L'ammissione è deliberata dal Consiglio e comunicata all'interessato. In caso di diniego motivato, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni



dalla comunicazione del diniego motivato. L'Assemblea esaminerà il ricorso durante la prima riunione disponibile.

L'iscrizione è annotata nel libro soci.

L'eventuale quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea ordinaria, è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. L'iscrizione ha durata annuale e non è trasmissibile.

L'esercizio sociale ha inizio il 31 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 9

I soci hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa;
- di essere informati su attività e bilanci;
- di esercitare il diritto di voto e candidarsi agli organi sociali (se maggiorenni e in regola con la quota associativa);
- di accedere ai documenti dell'ente, previa richiesta al Presidente.

Art. 10

I soci si impegnano a:

- rispettare lo statuto e i regolamenti interni;
- partecipare attivamente alle attività;
- versare la quota associativa annuale, se prevista;
- promuovere i valori dell'associazione.

Art. 11

La qualità di socio si perde per:

- Morte;



- Mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- Dimissioni comunicate per iscritto;
- Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrario agli scopi dell'associazione o per gravi motivi, inclusa la prolungata inattività.

Il socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione scritta.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Eventuale Organo di controllo, se previsto dalla legge o dallo statuto;
- Eventuale Revisore dei conti, se previsto dalla legge o dallo statuto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati e documentati.

Art. 13

L'Assemblea, composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale. Può essere convocata anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci.

Ciascun socio ha diritto a un voto se iscritto da almeno tre mesi e in regola con la quota associativa. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Art. 14

L'Assemblea viene convocata con un preavviso di almeno 10 giorni, tramite strumenti che garantiscano la ricezione (email, PEC, SMS o altro mezzo tracciabile).

L'avviso deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza o con strumenti digitali, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti.

Art. 15

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Approvare il bilancio d'esercizio;
- Approvare il bilancio sociale (se previsto dalla legge);
- Definire il programma annuale di attività;
- Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e, se necessario, dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti;
- Approvare regolamenti e delibere su questioni statutarie, responsabilità e ricorsi dei soci esclusi;
- Decidere su modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione;
- delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

L'Assemblea è validamente costituita: •in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; •in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Ogni socio può ricevere al massimo una delega scritta. Le deliberazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo decisione del Presidente per scrutinio segreto. In quest'ultimo caso, il Presidente può, inoltre, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 17

Nelle delibere di approvazione del bilancio e nelle questioni di responsabilità dei membri del Consiglio direttivo, questi non hanno diritto di voto.

Consiglio Direttivo

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, con un mandato di tre anni. I membri sono rieleggibili.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni sono valide con la maggioranza dei consiglieri e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo ha ampi poteri per la gestione dell'Associazione:

- nomina al suo interno Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario;
- gestisce le attività dell'associazione;
- approva i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- delibera su ammissioni ed esclusioni dei soci.

Art. 21

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla surroga, o indice elezioni suppletive se necessario.

Art. 22

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, è responsabile della gestione ordinaria e coordina le attività. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23

Il Tesoriere tiene e aggiorna i libri contabili e predispone il bilancio. Può operare su conti bancari e postali dell'Associazione.

Art. 24

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Organo di Controllo e Revisore dei Conti

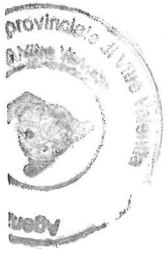
Art. 25

Qualora l'Associazione superi i limiti di legge, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo. L'Organo vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto.

Art. 26

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e ricorrono i requisiti di legge, viene nominato un Revisore legale dei conti.

Patrimonio, Bilancio e Trasparenza



Art. 27

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura.

Art. 28

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote associative, contributi di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti e altre entrate previste.

Art. 39

Il patrimonio dell'Associazione è composto da beni mobili, immobili, donazioni e accantonamenti.

Art. 30

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità dell'Associazione. È vietata la distribuzione di utili ai soci.

Art. 31

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: libro degli associati, libri delle adunanze.

Art. 32

Il Consiglio Direttivo garantisce trasparenza degli atti, mettendo a disposizione dei soci i bilanci e i documenti sociali.

Art. 33

Se i ricavi superano i 100.000 euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente le informazioni economiche sul proprio sito internet.

Scioglimento e Devoluzione dei Beni



Art. 34

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto. Non sono ammesse deleghe.

Art. 35

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere, eventualmente, disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Norma finale e fiscale

Art. 36

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia.